

12_14_1_DPR_69_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2012, n. 069/Pres.

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come modificato dall'articolo 8, commi 29 e 30, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012), il quale prevede l'istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 15 bis il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale;

VISTO altresì il comma 3 ter del medesimo articolo 15 bis il quale prevede che, a valere sullo stanziamento in conto capitale del suddetto Fondo e per un importo non superiore al 10% dello stesso, al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, possano essere concessi contributi a parziale rimborso delle spese sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria;

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto comma 3 ter, ai fini della concessione dei contributi dal medesimo previsti, le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi sono disciplinate con regolamento regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione n. 422 del 15 marzo 2012 con la quale la Giunta regionale, al fine di dare attuazione ai citati commi 3 e 3 ter dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, ha approvato il "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";

DECRETA

- 1.** È emanato il "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_14_1_DPR_69_2_ALL1

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 finalità
- Art. 2 ripartizione e utilizzo del Fondo
- Art. 3 aiuti di Stato

CAPO II – FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DA REALIZZARE

- Art. 4 soggetti beneficiari
- Art. 5 interventi finanziabili e intensità del contributo
- Art. 6 spese ammissibili
- Art. 7 procedimento di concessione
- Art. 8 contenuto dei bandi
- Art. 9 presentazione della domanda
- Art. 10 criteri di valutazione e priorità
- art. 11 istruttoria delle domande
- art. 12 concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
- Art. 13 obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

CAPO III – FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI

- Art. 14 soggetti beneficiari
- Art. 15 interventi finanziabili
- Art. 16 spese ammissibili
- Art. 17 termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 18 criteri di priorità
- Art. 19 vincoli di destinazione

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 20 rinvio
- Art. 21 disposizione transitoria
- Art. 22 entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'utilizzo delle risorse stanziare sul Fondo per le spese di investimento previsto dall'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito denominato Fondo, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi.
2. Il Fondo persegue l'obiettivo di sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e di migliorare e adeguare la rete esistente, nonché di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le disposizioni del Capo II per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio, e secondo le disposizioni del Capo III per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti.

art. 2 ripartizione e utilizzo del Fondo

1. Con deliberazione di Giunta regionale adottata entro il 1° marzo di ogni anno e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono annualmente definite, sulla base delle disponibilità finanziarie del Fondo:
 - a) la quota delle risorse destinate alla concessione di contributi per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, secondo le disposizioni del Capo II;
 - b) la quota delle risorse, non superiore al dieci per cento delle disponibilità del Fondo, destinate alla concessione di contributi a rimborso delle spese già sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti, nonché l'eventuale misura massima del contributo regionale.

art. 3 aiuti di Stato

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 15 dicembre 2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*"de minimis"*).
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *"de minimis"* concessi ad una medesima impresa non deve superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Al fine del riscontro del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto della regola *"de minimis"*, unitamente all'impegno di comunicare ogni successiva variazione rilevante.

CAPO II

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DA REALIZZARE

art. 4 soggetti beneficiari

- 1.** Possono presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) i soggetti pubblici, privati e del privato sociale:
 - a) che siano proprietari di immobili destinati o da destinare a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;
 - b) che siano titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare, con l'assenso del proprietario, a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l'ultimazione dell'intervento edilizio.
- 2.** Possono presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia.

art. 5 interventi finanziabili e intensità del contributo

- 1.** Sono ammissibili a contributo gli interventi afferenti a strutture destinate o da destinare a servizi per la prima infanzia, riconducibili alle seguenti due categorie:
 - a) interventi edilizi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - b) acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature, costituenti pertinenza di un immobile, finalizzati all'attivazione o all'ampliamento di servizi per la prima infanzia o alla sostituzione, in strutture di servizio già funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza.
- 2.** Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili a contributo solo se afferenti a strutture destinate o da destinare ai servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20/2005.
- 3.** Gli interventi di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili a contributo solo se afferenti a strutture destinate o da destinare ai servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 20/2005.
- 4.** Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.
- 5.** Con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, sono annualmente definite:
 - a) le tipologie degli interventi finanziabili tra quelle comprese nelle categorie di cui al comma 1, e le risorse da destinare a ciascuna delle categorie suddette;

- b) l'intensità della contribuzione regionale, entro il limite massimo dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e la corrispondente misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri contributi.

art. 6 spese ammissibili

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo. In relazione all'ammissibilità della spesa sostenuta per l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) trovano applicazione gli articoli 56, comma 5, e 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si considerano spese ammissibili a contributo, oltre al costo degli arredi e attrezzature acquistati, anche l'importo relativo all'IVA, se sostenuta e non recuperabile, nonché i costi per il trasporto e il montaggio.

art. 7 procedimento di concessione

1. I contributi di cui al presente Capo sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base di specifiche graduatorie formate a seguito di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche per la famiglia e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 8 contenuto dei bandi

1. I bandi di cui all'articolo 7 recano l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) le tipologie di intervento finanziabili;
 - c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;
 - d) la percentuale minima del cofinanziamento richiesto in relazione all'intensità della contribuzione regionale, come determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 5 lett. b);
 - e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
 - f) l'articolazione e la specificazione dei criteri di valutazione individuati dall'articolo 10;
 - g) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12;
 - h) i termini e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12.

art. 9 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande sono corredate del preventivo di spesa e della relazione illustrativa, tecnica e progettuale, nonché della ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

art. 10 criteri di valutazione e priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

- a) realizzazione di opere di adeguamento consistenti nella messa a norma degli impianti; realizzazione di servizi igienico sanitari, di impianti tecnologici, di opere per il superamento di barriere architettoniche; rinnovo o sostituzione di parti strutturali dell'edificio: 40 per cento;
- b) incremento della capacità ricettiva conseguente alla realizzazione dell'intervento: 30 per cento;
- c) carenza di servizi della stessa tipologia nel medesimo ambito distrettuale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed eventuale presenza di una lista di attesa: 20 per cento;
- d) grado di cantierabilità del progetto: 10 per cento.

2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

- a) sostituzione di arredi ed attrezzature non più rispondenti a requisiti di sicurezza: 60 per cento;
- b) incremento della capacità ricettiva conseguente all'acquisto degli arredi o delle attrezzature: 40 per cento;

3. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo secondo l'ordine definito ai sensi dell'articolo 11, la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità:

- a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 11 istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente alla gestione del Fondo, di seguito Servizio, effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda, e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili.

2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati:

- a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile, al netto della quota minima di cofinanziamento indicata dal bando ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.
4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.
5. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 3, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile, ovvero, nel caso di acquisti, quando rimangono inalterate la tipologia dei beni e la finalità originariamente prevista.
7. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

art. 12 concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 14/2002.
2. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è adottato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata; detto termine è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in pendenza dell'acquisizione della documentazione prevista dalla legge regionale 14/2002 per la concessione del finanziamento, ivi compresa la determinazione della spesa ammissibile al contributo, richiesta per i soggetti privati dall'articolo 59 della stessa legge regionale 14/2002 e rilasciata dal dirigente della struttura tecnica competente, sulla base degli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento presentati dai privati stessi.
3. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, con le modalità previste dal bando.
4. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è adottato entro 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria. L'erogazione è disposta in via definitiva e in unica soluzione, dopo la verifica della documentazione presentata a rendiconto.

art. 13 obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

- 1.** Nel caso di interventi finalizzati all'avvio di nuovi servizi, i beneficiari devono trasmettere, entro la data fissata nel decreto di concessione del contributo, la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attestante l'avvenuta attivazione del servizio.
- 2.** I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione, a servizio per la prima infanzia, degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.
- 3.** I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso degli arredi ed attrezzature oggetto della contribuzione regionale a favore dei servizi per la prima infanzia per la durata di cinque anni dalla data di acquisto.
- 4.** Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati beneficiari del contributo trasmettono annualmente, entro la data fissata nel decreto di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.
- 5.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

CAPO III

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI

art. 14 soggetti beneficiari

- 1.** I soggetti di cui all'articolo 4 possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 15 bis, comma 3 ter della legge regionale 20/2005 a titolo di rimborso delle spese già sostenute per la realizzazione degli interventi definiti all'articolo 15.

art. 15 interventi finanziabili

- 1.** Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, aventi carattere urgente e indifferibile per comprovate ragioni tecniche, realizzati sulle strutture destinate ai servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20/2005, purché tali servizi fossero attivi al momento della realizzazione degli interventi stessi.

art. 16 spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili a rimborso le spese relative all'esecuzione dei lavori, alla fornitura dei materiali e alla progettazione degli interventi, sostenute dal richiedente nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

art. 17 termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di rimborso possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 fino al 30 settembre del medesimo anno, con riferimento alle spese sostenute nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione delle domande stesse. I contributi a rimborso sono concessi, con riferimento alle domande presentate nel corso dell'anno, dopo il 30 settembre del medesimo anno.

2. Le domande di rimborso relative alle spese sostenute dopo il 30 settembre sono presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 relativa all'anno successivo.

3. Le domande devono essere sottoscritte, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

4. Le domande devono essere corredate dei documenti comprovanti la spesa sostenuta, della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III della legge regionale 7/2000, della idonea documentazione attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione straordinaria, e della motivata dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'indifferibilità e urgenza dell'intervento stesso, nonché di una relazione contenente gli elementi relativi alla ricettività del servizio, necessari ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 18.

art. 18 criteri di priorità

1. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate, sono considerate prioritariamente le domande relative agli interventi che hanno evitato la riduzione della ricettività del servizio o che hanno consentito il ripristino del maggior numero di posti nel servizio. All'interno di ciascuna tipologia vengono in ogni caso considerate prioritariamente le domande che richiedono il contributo regionale di importo inferiore.

art. 19 vincoli di destinazione

1. Ai contributi di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 4 e 5.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 20 rinvio

- 1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 21 disposizione transitoria

- 1.** In sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 22 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.